

BANDO
ATTIVITA' 2.3.b.2 aree interne
Alta Carnia

“AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – SOSTEGNO ALL’INTRODUZIONE DI SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL’ICT NELL’AREA INTERNA DELL’ALTA CARNIA.”

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna



POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE



Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE	4
Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	6
Art. 3 - Dotazione finanziaria	8
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	8
Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI	10
Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili	10
Art. 6 - Spese ammissibili.....	11
Art. 7 - Spese non ammissibili	12
Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto.....	12
Art. 9 - Intensità dell'agevolazione	12
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto.....	12
Art. 11 - Cumulo	13
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
Art. 12 - Composizione della domanda	13
Art. 13 - Presentazione della domanda	14
Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO	15
Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda	15
Art. 15 – Cause di non ammissione	16
Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria	16
Art. 17 – Concessione dell'aiuto	17
Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	17
Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento	17
Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari	18
Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO	19
Art. 20 – Proroga	19
Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO	19
Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	19
Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto	20
Art. 23 - Rendicontazione	20
Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto.....	22
Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	22
Art. 25 - Obblighi del beneficiario	22
Art. 26 - Indicatori di realizzazione e di risultato	24
Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE	25
Art. 27 - Controlli ed ispezioni.....	25
Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto	25

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.....	26
Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	28
Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi	28
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI	29
Art. 32 – Riferimenti normativi	29

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Alta Carnia".

Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto .

Allegato 3– Criteri di ammissibilità.

Allegato 4 – Criteri di valutazione.

Allegato 5 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiera produttive strategiche" per la parte "Filiera sistema casa" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3).

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.b Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 15 ammodernamento
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Alta Carnia di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle stesse in chiave innovativa.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività b) "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione

aziendale” del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, di seguito denominato “POR”.

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d’interesse per la specifica procedura, attraverso l’attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d’Area Interna per l’Alta Carnia, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell’Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell’occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per l’azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia Area Interna “Futuro Alta Carnia”, come da scheda d’intervento 1.3 allegata al documento di Strategia approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito complessivamente riportati:

Azione	Risultato atteso	Intervento	Indicatore	Baseline	Target
Classe di azioni di sviluppo locale Azione 1 Sostegno alle filiere locali: foresta –legno, agroalimentare e turismo	Valorizzare le filiere dei sistemi produttivi locali e delle imprese: [AP] RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Intervento 1.3 - Aiuti alle imprese per il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l’introduzione di servizi e tecnologie basate sull’ICT, nelle aree produttive della utilizzazione del legno, dell’industria	INDICATORE DI RISULTATO: Specializzazione/diversificazione produttiva delle imprese dell’area: quota di addetti delle filiere interessate dall’intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla	1,13	1,15

		agroalimentare e del turismo	stessa quota calcolata a livello regionale		
			INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0	25

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia area interna – Futuro Alta Carnia": documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione dell'Alta Carnia, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;

c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3,

recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;

d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;

e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;

f) "rete di impresa": forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'impresa cui all'articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinqies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii;

g) "tecnologia": insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;

h) "tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (ICT): l'insieme dei metodi e delle tecnologie informatiche e telematiche che realizzano sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni;

i) "commercio elettronico": svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione dei dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico. Il commercio elettronico;

j) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;

k) "impresa femminile": ai sensi del DPR 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

l) "impresa giovanile": ai sensi del DPR 55/2015, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

m) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

n) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione,

sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

- 1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
- 2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
- 3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
- o) "Autorità di Gestione": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
- p) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all'attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;
- q) "Comitato tecnico": il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 440.000,00 euro, come individuata nella Strategia per l'area interna "Futuro Alta Carnia", così articolata:

a) piano finanziario del POR € 440.000,00 così ripartiti:

- quota dell'Unione europea: € 220.000,00;
- quota statale: € 154.000,00;
- quota regionale: € 66.000,00;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell'area interna regionale "Alta Carnia" cui al comma 7, lettera b) che, in alternativa:

a) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare le imprese del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;

b) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;

c) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare attività turistica.

2. Le PMI di cui al comma 1 sono quelle che esercitano attività economiche classificate da uno o più codici Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato 3 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ" del presente Bando. In aggiunta per le sole PMI di cui al comma 1, lettere a) e b), le stesse devono dichiarare che nell'esercizio della propria attività utilizzano materiali del legno e/o derivati del legno, ovvero materie agroalimentari. Le PMI di cui al comma 1, lettera c) devono dichiarare di svolgere attività ricollegate al turismo nell'area interna regionale denominata "Alta Carnia", come individuata nell'allegato 1 al bando.

3. Le PMI presentano il progetto in forma singola. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate al comma 1. Nel caso in cui l'impresa possieda una pluralità di codici Istat Ateco alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà ammissibile se il progetto d'investimento è pertinente e connesso all'attività economica cui ad almeno un codice Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato 3 del presente Bando.

4. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:

a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

6. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 5, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

7. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

- b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d'investimento, attiva nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia" come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 (Strategia nazionale per le Aree interne del Paese. Approvazione delle Aree interne ai fini della Programmazione regionale dei Fondi strutturali FEASR, FESR e FSE 2014-2020 e individuazione dell'Area del Progetto prototipo) ed esplicitata nell'Allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 8;
- c) essere attive come risultante dalla visura camerale;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
- f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
- g) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
- h) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
- i) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna dell'Alta Carnia cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, volti:
 - a) all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MRP, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management

(CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics, nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;

b) all'introduzione di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell'Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un'automazione dei diversi processi aziendali;

c) all'introduzione di servizi innovativi delle imprese turistiche.

2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettere a) e c) sono diretti al miglioramento dei processi aziendali nonché all'accrescimento delle capacità di penetrare in nuovi mercati.

3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Alta Carnia" cui all'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti:

a) l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;

b) l'acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto;

c) l'acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing, registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto;

d) l'acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività;

e) l'acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c) e d), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti di ricerca;

f) l'installazione ed impiantistica connessi direttamente al progetto presentato;

g) la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all'avviamento del sistema gestionale, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, qualora, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), d) ed f) siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

4. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere:

a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;

b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili ed opere edili;
- c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
- d) beni usati;
- e) beni in leasing;
- f) spese di noleggio;
- g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;
- i) canoni di manutenzione e assistenza;
- j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Non sussiste alcun limite minimo di spesa ammissibile del progetto.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Il contributo è concesso nel limite del 70 % della spesa ammissibile.
3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) - di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:

- a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
- b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:
- a) nel caso di acquisto di beni, la data della relativa fattura;
- b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.
5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.
6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.
2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è costituita dal documento elettronico generato automaticamente dal sistema informatico di cui all'articolo 13, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti componenti elencate al comma 2 del presente articolo. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare di impresa individuale o dal procuratore interno dell'impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:
- a) frontespizio della domanda, generato automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, contenente l'elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto;

- b) istanza di aiuto, generata automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, con i dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa richiedente di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h);
 - c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25;
 - d) relazione dettagliata del progetto;
 - e) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
- a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;
 - b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) e g) ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;
 - c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a) qualora non siano riportati in visura;
 - d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 4, lett. b). In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, lettera c), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;
 - e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lett. j), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011;
 - f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che provi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
 - g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 del bando.
5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 6.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna per via telematica solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato "Front end generalizzato" (FEG) a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.
3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 5.
4. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare dell'impresa individuale o procuratore interno dell'impresa;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lett. d).
5. La domanda è presentata per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG dalle ore 12:00:00 del giorno **17 ottobre 2017** fino alle ore 12:00:00 del giorno **16 novembre 2017**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltramento effettuato tramite il sistema FEG.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
7. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).

9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dall'articolo 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 4 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.

5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.

6. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contribuente, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;
 - b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;
 - c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;
 - d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;
 - e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;
 - f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.
6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
 - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
 - c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti specifica domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
 - c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

2. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato con decreto del Responsabile della struttura regionale attuatrice e pubblicato sul sito internet della Regione. La rendicontazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o titolare di impresa individuale o da soggetto dotato di apposita procura speciale.

3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

4. Sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

5. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;

b) elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di

pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;

c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;

d) documentazione di cui al comma 8 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;

e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

7. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

8. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

10. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

13. Nel caso di cui al comma 12 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

14. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

15. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

16. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

17. Nel caso di cui al comma 16 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.
2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
 - b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
 - i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
 - ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
 - iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
 - d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
 - e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 8, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;
 - f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
 - g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
 - h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;
 - i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
 - j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;

k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;

l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 6 dell'Allegato 4, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 6;

m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui ai criteri di valutazione 4.a e 4.b dell'Allegato 4, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.

2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:

a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:

i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;

b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia, oltre che in altre iniziative di diffusione;

c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.
7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc..) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Alta Carnia.

Art. 26 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:

INDICATORI DI RISULTATO:

23C31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €

CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400

CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50

CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:

- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:

Previsti dalla procedura di attivazione

- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Numero dei progetti nel settore del turismo sostenibile per il miglioramento delle performance ambientali.
- Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo dei progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
 - 1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - 2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - 3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - 4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
 - 5) il risparmio delle risorse idriche;

6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando è, altresì, misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio propri della Strategia per l'area interna dell'Alta Carnia:

INDICATORI DI RISULTATO

- Specializzazione/diversificazione produttiva delle imprese dell'area: quota di addetti delle filiere interessate dall'intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla stessa quota calcolata a livello regionale, valore obiettivo al 2023 – 1,15

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

- Numero di imprese che ricevono un sostegno, valore obiettivo al 2023 – 25.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), i) e j);

c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 8, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento;

e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;

f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);

g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;

h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle

modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;

i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 6 dell'Allegato 4 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.

6. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 6 dell'Allegato 4, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

7. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

8. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati costituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati costituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 “Riferimenti normativi”, nonché alla legge regionale 7/2000.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica “richieste reclami segnalazioni proposte” presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:
 - a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
 - e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
 - g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
 - h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
 - i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
 - j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
 - k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
 - l) Deliberazione della Giunta Regione 26 agosto 2016, n. 1567;
 - m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 2607
 - n) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
 - o) Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

**All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA".**

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA" COME INDIVIDUATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 597 DEL 2 APRILE 2015.

L'area interna regionale denominata "Alta Carnia", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata dai seguenti Comuni tutti rientranti nella Provincia di Udine:

Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto proposto, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h) del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: $ST/F \leq 0,45$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,1$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Con specifico riferimento al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del bando si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:

- a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
- b) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;
- c) attività del settore del turismo.

Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte

- 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.61.10 Molitura del frumento
- 10.61.20 Molitura di altri cereali
- 10.61.30 Lavorazione del riso
- 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
- 10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
- 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.81.00 Produzione di zucchero
- 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.83.01 Lavorazione del caffè
- 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
- 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
- 10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
- 10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
- 10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
- 10.85.04 Produzione di pizza confezionata
- 10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta
- 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
- 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- 10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne
- 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca
- 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
- 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

- 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- 11.05.00 Produzione di birra
- 11.06.00 Produzione di malto
- 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

- 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
- 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

- 82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
-

b) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO Descrizione

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.52.00	Fabbricazione di orologi
----------	--------------------------

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
----------	--------------------------------------------------------

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.91.00	Realizzazione di coperture
----------	----------------------------

c) SETTORE DEL TURISMO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a

condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
55	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.04.20	Stabilimenti termali

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punti
1. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente per quest'ultima alla filiera Sistema Casa, ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 5 al bando	15
2. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate ¹)	10
3. Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela	Il progetto di investimento è presentato da imprese che esercitano attività turistica/turistiche individuata/e dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'Allegato 3 e comporta l'incremento del livello qualitativo dei servizi forniti alla	15

¹ Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).

Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti mecatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

	clientela nell'ambito dell'esercizio di tale/i attività	
4.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti, alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti	4
4.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica	3
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche	3
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	3
5. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
6. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto ²	<p>Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco.</p> <p>Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.</p> <p>L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.</p> <p>Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione.</p> <p>L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di</p>	<p>1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità</p> <p>2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità</p> <p>3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità</p>

² Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

	misura.	
7. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
8. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
9. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese	10
10. Rating di legalità	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012	2
11. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando	6
12. Complessità della filiera di appartenenza, rispetto alle diverse fasi di utilizzazione e trasformazione, nonché di commercializzazione, di una medesima materia	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che appartiene ad una filiera ³ così costituita:	5
	a) insieme delle attività e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di un prodotto e/o servizio del medesimo settore (filiera monosettoriale);	
	b) una/più impresa/e di produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione del settore agroalimentare e/o del settore bosco-legno legata/e ad una/più impresa/e del settore turistico (filiera intersettoriale).	10
13. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	2
14.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento	

³ Per filiera deve intendersi qualsivoglia forma organizzativa (reti e/o poli) basata sulla cooperazione e il coordinamento tra imprese interdipendenti, che stabiliscono connessioni e relazioni intense per fini comuni e risultati condivisi, mantenendo la loro autonomia giuridica ed economica.

La filiera deve essere costituita mediante una delle seguenti forme alternative:

- contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5), regolarmente iscritto al Registro delle imprese, tra due o più imprese che si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato;

- consorzio nelle forme giuridiche previste dal codice civile;

- società consortile nelle forme giuridiche previste dal codice civile.

A tal fine non rilevano quali forme di filiera, tra le altre, l'associazione temporanea di imprese (ATI). Sono escluse le relazioni tra imprese controllanti e controllate, nonché colleganti e collegate.

	<p>europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;</p> <p>b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.</p>	2
14.b Avallimento del marchio collettivo AQUA	<p>Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21</p>	2

All.to 5 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO “AGROALIMENTARE” E “FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE” PER LA PARTE “FILIERA SISTEMA CASA” DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO “AGROALIMENTARE” E “FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE” PER LA PARTE “FILIERA SISTEMA CASA” DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al bando (Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa) si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo “AGROALIMENTARE” e “FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE” – FILIERA SISTEMA CASA della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	<p>1. <u>Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore</u></p> <p>Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi:</p> <p>a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici;</p> <p>b) l'innovazione industriale attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*; 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di “nuovi alimenti” o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* <p>*Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, “Lean Manufacturing”, sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari, utilizzo di biopolimeri, utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico, microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. “smart tags RFID”, codici “iQR”, Apps per codici a barre, “Data Analytics”;

	<p>4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo;</p> <p>5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione;</p> <p>6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche;</p> <p>7. "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati.</p> <p><u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale</u></p> <p>Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:</p> <p>a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;</p> <p>b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni.</p> <p><u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u></p> <p>Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di:</p> <p>a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data);</p> <p>b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale;</p> <p>c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.</p>
<p>FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE</p>	<p>FILIERA SISTEMA CASA</p> <p><u>1. Tecnologie dei materiali e design innovativo</u></p> <p>Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo.</p> <p>Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO₂). <p><u>2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi</u></p> <p>In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi.</p> <p>Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico.</p> <p>Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi; - sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model; - modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata). <p><u>3. Digitalizzazione del " Sistema casa"</u></p>

	<p>In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa.</p> <p>Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). <p>Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive technology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione 2

CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

area specializzazione **AGROALIMENTARE**

ATECO	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
----------	----------------------------------------------------

area specializzazione FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE

Filiera sistema casa

ATECO	Descrizione
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 Finitura di mobili
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.91.00 Realizzazione di coperture

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE